



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 05 di

SPAZIO AZIENDE – maggio 2008

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Accertamento e furto di scritture contabili	<p>È legittimo l'accertamento effettuato nei confronti di una società, ancorché questa abbia denunciato alle autorità il furto delle scritture contabili.</p> <p>Per evitare il maggior prelievo fiscale la società deve dimostrare il conseguimento di ricavi inferiori, attivandosi, se necessario, presso i clienti e i fornitori per recuperare le fatture "perse" e dimostrare così il minor volume d'affari rispetto a quello accertato.</p>
Sentenza Corte Cassazione 16.4.2008, n. 9919	
Amministratore – socio lavoratore di srl	<p>La Cassazione conferma che il socio-amministratore di una srl che presta attività lavorativa all'interno della società non può essere iscritto sia alla Gestione separata che all'IVS.</p> <p>L'intervento fa seguito alle precedenti decisioni 5.10.2007, n. 20886 e 10.1.2008, n. 288. Considerato che l'orientamento giurisprudenziale tende a consolidarsi, è auspicabile che l'INPS riveda la propria posizione manifestata nella lettera del 4.12.2007.</p>
Sentenza Corte Cassazione 2.4.2008, n. 8484	
Splafonamento e detrazione IVA accertata	<p>L'esportatore abituale che ha utilizzato il plafond oltre i limiti consentiti (splafonamento), può detrarre l'IVA corrisposta a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, alle condizioni esistenti in tale momento.</p> <p>Il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell'originaria operazione.</p>
Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2008, n. 161/E	
Nuovo bollettino c/c/p	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 9.4.2008, n. 84 il Decreto che ha approvato il nuovo modello di bollettino di c/c/p per il pagamento dell'ICI, a seguito dell'introduzione dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale.</p>
Decreto MEF 3.4.2008	
Contabilità "parallela"	<p>È valido l'accertamento basato su documentazione comprovante la tenuta di una contabilità "parallela", rinvenuta nell'abitazione di un ex collaboratore dell'impresa. Infatti <i>"il rinvenimento di una contabilità informale, costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale che legittima l'amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo"</i>.</p>
Sentenza Corte Cassazione 31.3.2008, n. 8255	

COMMENTI

LA DETRAZIONE DEL 19% PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI “FUORI SEDE”

Da quest'anno (mod. UNICO 2008 relativo al 2007) è possibile usufruire della detrazione IRPEF del **19%** delle spese sostenute per canoni di locazione relativi ai contratti stipulati ai sensi della Legge n. 431/98 (qualsiasi tipologia) dagli **studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea presso una **Università situata in un Comune distante almeno 100 Km da quello di residenza e comunque in una Provincia diversa**.



Per la verifica della distanza di 100 km, secondo l'Agenzia delle Entrate va fatto riferimento alla **distanza chilometrica più breve** tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'Università, calcolata **con riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti** (ad esempio, ferroviaria o stradale). La detrazione spetta **se almeno uno** di tali collegamenti risulta pari o superiore a 100 km.

L'importo massimo dei canoni su cui calcolare la detrazione è pari a **€ 2.633**; di conseguenza la detrazione massima spettante è pari a € 500.

La detrazione è riconosciuta anche se la spesa è sostenuta **nell'interesse di un familiare a carico**. A tale proposito, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2008, n. 34/E:

- la detrazione spetta anche nel caso in cui il contratto, da cui si evince che l'immobile è destinato al figlio studente, è **intestato al genitore**;
- se un genitore ha a carico **2 (o più) figli studenti universitari**, titolari di 2 (o più) contratti di locazione, è necessario considerare comunque il limite complessivo di spesa di € 2.633.

Ai fini della ripartizione della detrazione tra i genitori a cui il figlio è carico, va considerato che:

- ⇒ se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta **al genitore al quale è intestato il documento che certifica il sostenimento della spesa**;
- ⇒ se il documento di spesa è **intestato al figlio** fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro **effettivo sostenimento**. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura **diversa dal 50%** devono **annotare sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione**. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione;
- ⇒ nel caso in cui il contratto sia **intestato ad entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario**, essendo presumibile che la spesa sia sostenuta in parti uguali, la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nel limite massimo di spesa, per ciascuno di essi, pari a € 1.316,50.

A decorrere dal 2008, la Finanziaria 2008 ha ricompreso nell'agevolazione anche i canoni relativi ai **contratti di ospitalità** nonché agli **atti di assegnazione in godimento o locazione**, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Tale novità rileva a partire dal mod. UNICO 2009 relativo al 2008.

L'ULTERIORE DETRAZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La Finanziaria 2008 ha introdotto **un'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale** pari all'**1,33% della base imponibile** e comunque **non superiore ad € 200**, che:

- **si aggiunge** (e quindi non è sostitutiva) a quella già prevista dal regolamento comunale;
- può essere **fruita fino a concorrenza dell'imposta dovuta**. Ciò significa, in particolare, che non è possibile **utilizzare l'eventuale eccedenza** per il pagamento dell'**ICI dovuta per altre tipologie di immobili o richiederne il rimborso**;

L'eventuale eccedenza può essere comunque utilizzata in diminuzione dell'imposta dovuta per le **pertinenze** (garage, cantina, ecc.) dell'abitazione principale, individuate in base al regolamento comunale;

- deve essere eventualmente **rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile è adibito ad abitazione principale**. A tale proposito si rammenta che per abitazione principale va inteso l'immobile nel quale il contribuente ha la **residenza anagrafica**, fatti salvi i casi in cui il soggetto interessato fornisca la prova che la propria **dimora abituale** sia diversa da quella risultante dalla residenza anagrafica (è il caso, ad esempio, del soggetto trasferitosi per motivi di lavoro).
- in presenza di più soggetti passivi ICI, va **ripartita tra tutti gli aventi diritto**, in base non alle quote di possesso, ma **alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica**. Nella normalità dei casi, quindi, l'ulteriore detrazione sarà ripartita in parti uguali tra i comproprietari che coabitano nell'immobile per lo stesso periodo;
- può essere applicata a **tutte le abitazioni con esclusione di quelle appartenenti alla categoria A1, A8 e A9**. La nuova detrazione non è quindi applicabile alle abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville, i castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico;
- **non** può essere applicata alle **unità immobiliari possedute (e non locate) dall'anziano o dal disabile che ha la residenza in un istituto di ricovero o sanitario** ovvero a quelle **concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale**, che il Comune ha la facoltà di assimilare, ai fini ICI, all'abitazione principale;
- può essere applicata anche in relazione alla casa coniugale del soggetto passivo ICI che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta non assegnatario dell'immobile;

Va evidenziato che l'ulteriore detrazione in esame è applicabile **già in sede di versamento dell'acconto ICI relativo al 2008** (in scadenza al 16.6.2008).

A seguito delle novità sopra illustrate, è statp approvato il **nuovo modello del bollettino di c/c/p** con il quale è possibile effettuare il versamento dell'ICI, caratterizzato dal **nuovo campo "Detrazione STATALE per l'abitazione principale"** in aggiunta a quello relativo alla **"Detrazione COMUNALE per l'abitazione principale"**.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento BancoPosta

 sul C/C n. _____ di Euro _____, **00**

importo in lettere _____

INTESTATO A (1): _____

ESEGUITO DA _____
ognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente comune di domicilio fiscale via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2) _____

CODICI FISCALI DEL CONTRIBUENTE

IMPORTI ESPRESSI A (3):

Terreni agricoli	€ _____	Numero dei fabbricati (4)	_____
Aree fabbricabili	€ _____	Anno d'imposta (5)	_____
Abitazione principale	€ _____	Versamento in acconto (6)	<input type="checkbox"/>
Altri fabbricati	€ _____	Versamento a saldo (6)	<input type="checkbox"/>
Detrazione STATALE (7) per l'abitazione principale	€ _____	Detrazione COMUNALE (8) per l'abitazione principale	€ _____

RAVVEDIMENTO (9)

Per effettuare il versamento dell'ICI con il **mod. F24** è stato istituito l'**apposito codice tributo "3900 – ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"** da esporre in corrispondenza degli importi indicati nella colonna **"importi a credito compensati"** della **"Sezione ICI e altri tributi locali"**.

**SCADENZARIO
DEL MESE DI MAGGIO**

Venerdì 16 maggio	
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di aprile.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • Contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto; • Prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o da attività commerciali non abituali, nei confronti di condomini (codici tributo 1019 o 1020).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavorat. autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della prima rata fissa per il 2008 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
Martedì 20 maggio	
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione, anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile.
Venerdì 30 maggio	
IRAP OPZIONE PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE	Presentazione in via telematica, da parte di imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, della comunicazione per l'esercizio dell'opzione, con effetto per il 2008, per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali ex art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97.



La scadenza per la presentazione in via telematica del mod. 770/2008 Semplificato prevista per il 31.5.2008 è differita a **Lunedì 2 giugno**.